

Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione penale del Consiglio d'Europa sulla corruzione e il relativo Protocollo aggiuntivo

del 7 ottobre 2005

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1, 123 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del 10 novembre 2004²,

decreta:

Art. 1

¹ La Convenzione penale del 27 gennaio 1999 sulla corruzione è approvata con le riserve e la dichiarazione seguenti:

a. riserva all'articolo 12:

La Svizzera si riserva il diritto di applicare l'articolo 12 soltanto nella misura in cui i fatti che vi sono descritti costituiscono reato secondo il diritto svizzero.

b. riserva all'articolo 17:

La Svizzera si riserva il diritto di applicare l'articolo 17 paragrafo 1 lettere b e c soltanto nella misura in cui il fatto è pure punibile nel luogo in cui è stato commesso e l'autore si trova in Svizzera e non è estradato a uno Stato estero.

c. dichiarazione relativa agli articoli 5, 9 e 11:

La Svizzera dichiara che punirà la corruzione attiva e passiva ai sensi degli articoli 5, 9 e 11 soltanto nella misura in cui il comportamento della persona corrotta costituisce un atto o un'omissione contrastante coi suoi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento.

² Il Protocollo aggiuntivo del 15 maggio 2003 alla Convenzione penale sulla corruzione è approvato con la seguente dichiarazione relativa agli articoli 4 e 6:

La Svizzera dichiara che punirà i fatti ai sensi degli articoli 4 e 6 soltanto nella misura in cui il comportamento della persona corrotta costituisce un atto o un'omissione contrastante coi suoi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento.

¹ RS 101

² FF 2004 6189

³ Il Consiglio federale è autorizzato a ratificare la Convenzione penale sulla corruzione e il relativo Protocollo aggiuntivo con le riserve e dichiarazioni di cui ai capoversi 1 e 2.

Art. 2

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 19 dicembre 1986³ contro la concorrenza sleale

Art. 4 lett. b

Abrogata

Art. 4a Corruzione attiva e passiva

¹ Agisce in modo sleale chiunque:

- a. offre, promette o procura un indebito vantaggio a un lavoratore, a un associato, a un mandatario o a un altro ausiliario di un terzo nel settore privato, a favore di lui o di terzi, per indurlo a commettere un atto o un'omissione in relazione con le sue attività di servizio o d'affari e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento;
- b. in qualità di lavoratore, associato, mandatario o altro ausiliario di un terzo nel settore privato si fa promettere o accetta, per sé o per terzi, un indebito vantaggio per commettere un atto o un'omissione in relazione con le sue attività di servizio o d'affari e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento.

² Non sono indebiti i vantaggi accettati contrattualmente dal terzo né quelli di esigua entità usuali nelle relazioni sociali.

Art. 23 Concorrenza sleale

¹ Chiunque, intenzionalmente, si rende colpevole di concorrenza sleale ai sensi degli articoli 3, 4, 4a, 5 o 6 è punito, a querela di parte, con la detenzione o con la multa fino a 100 000 franchi.

² Può sporgere querela chiunque è legittimato all'azione civile secondo gli articoli 9 e 10.

2. Codice penale⁴

Art. 100^{quater} cpv. 2

² Se si tratta di un reato ai sensi degli articoli 260^{ter}, 260^{quinquies}, 305^{bis}, 322^{ter}, 322^{quinquies} o 322^{septies} capoverso 1 oppure di un reato secondo l'articolo 4a capoverso 1 lettera a della legge federale del 19 dicembre 1986⁵ contro la concorrenza sleale, l'impresa è punita a prescindere dalla punibilità delle persone fisiche qualora le si possa rimproverare di non avere preso tutte le misure organizzative ragionevoli e indispensabili per impedire un simile reato.⁶

Art. 322^{septies}, titolo marginale, secondo comma (nuovo) e terzo comma

Titolo marginale concerne solo il testo francese

...

chiunque in qualità di membro di un'autorità giudiziaria o di un'altra autorità, di funzionario, di perito, traduttore o interprete delegato dall'autorità, di arbitro o di militare di un Paese straniero o di un'organizzazione internazionale domanda, si fa promettere o accetta, per sé o per terzi, un indebito vantaggio per commettere un atto o un'omissione in relazione con la sua attività ufficiale e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento,

è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.⁷

⁴ RS 311.0

⁵ RS 241

⁶ All'entrata in vigore della modifica del 13 dic. 2002 del Codice penale (FF 2002 7351) l'articolo 102 capoverso 2 avrà il tenore seguente:
«Se si tratta di un reato ai sensi degli articoli 260^{ter}, 260^{quinquies}, 305^{bis}, 322^{ter}, 322^{quinquies} o 322^{septies} capoverso 1 oppure di un reato secondo l'articolo 4a capoverso 1 lettera a della legge federale del 19 dicembre 1986 (RS 241) contro la concorrenza sleale, l'impresa è punita a prescindere dalla punibilità delle persone fisiche qualora le si possa rimproverare di non avere preso tutte le misure organizzative ragionevoli e indispensabili per impedire un simile reato.»

⁷ All'entrata in vigore della modifica del 13 dic. 2002 del Codice penale (FF 2002 7351) l'articolo 322^{septies} terzo comma avrà il tenore seguente:
«è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria».

Art. 3

¹ Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

² Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore delle modifiche delle leggi federali di cui all'articolo 2.

Consiglio degli Stati, 7 ottobre 2005

Consiglio nazionale, 7 ottobre 2005

Il presidente: Bruno Frick

La presidente: Thérèse Meyer

Il segretario: Christoph Lanz

Il segretario: Christophe Thomann

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore

¹ Il termine referendario per il presente decreto è scaduto inutilizzato 26 gennaio 2006.⁸

² Conformemente all'articolo 3 capoverso 2, le leggi entrano in vigore il 1° luglio 2006.

15 febbraio 2006

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz